

## **RISOLUZIONE N. 209/E**

*Roma, 11 agosto 2009*

**OGGETTO:** Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo forfetario per la “Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

L’articolo 1-ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto, nei casi esposti nel comma 1 dello stesso articolo, che i datori di lavoro possono dichiarare, dal 1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro per:

1. attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
2. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Tale dichiarazione di emersione è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, mentre è presentata allo sportello unico per

l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario.

Ai sensi del comma 3, dello stesso articolo 1-ter del decreto legge 78/2009, la dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.

Al fine di consentire il versamento del suddetto contributo, esclusivamente tramite il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*", sono istituiti i seguenti codici:

- **“RINT”** denominato **“Datori di lavoro domestico – emersione lavoratori italiani e comunitari - art. 1-ter del d.l. 78/2009” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;**
- **“REXT”** denominato **“Datori di lavoro domestico – emersione lavoratori extracomunitari - art. 1-ter del d.l. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ”.**

In sede di compilazione del modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*", nella sezione "CONTRIBUENTE", nel campo "*Codice Fiscale*" va indicato il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento mentre non vanno compilati i campi "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*" e "*codice identificativo*".

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", nel campo "*tipo*" va indicato il carattere "R" e nel campo "*elementi identificativi*" va indicato:

- a) nel caso di lavoratori italiani o comunitari, in corrispondenza del codice "RINT", il codice fiscale del lavoratore. Nel caso in cui ne sia sprovvisto va indicato il numero di un documento di identità in corso di validità;
- b) nel caso di lavoratori stranieri extracomunitari, in corrispondenza del codice "REXT", il numero di passaporto o di altro documento equipollente.

Si precisa che nel caso in cui il numero dei caratteri identificativi del documento, da inserire nel campo "*elementi identificativi*", sia superiore a 17, vanno indicati solo i primi 17 caratteri.

Il campo “*anno di riferimento*”, nel formato “AAAA”, viene valorizzato con l’anno “2009”, per il quale si effettua il versamento.

Il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” è reperibile nei siti [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) , [www.interno.it](http://www.interno.it) , [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e [www.inps.it](http://www.inps.it) .

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 21 agosto 2009 ed il pagamento può essere effettuato presentando il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” presso qualunque sportello bancario, postale e degli agenti della riscossione o telematicamente utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate, con esclusione quindi di quelli offerti dal sistema bancario (home banking e corporate banking) e postale (home banking).